

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI MEDIAZIONE EX D.LGS. N28/2010
APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N°34 DEL 25/07/2012

Art.1

Ai fini dell'avvio delle procedure di mediazione obbligatoria, prevista dal D. Lgs. n.28/10 quale condizione di procedibilità ogni qual volta si voglia far valere in giudizio una pretesa afferente, tra gli altri, diritti reali, locazione, contratti assicurativi e bancari, condominio e risarcimento dei danni da circolazione, l'IACP si avvarrà degli Organismi accreditati ed iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art.2

Per il tramite di avviso da pubblicare sul sito Internet dell'Ente, viene istituito l'Albo degli Organismi che si dichiarino disponibili ad assumere e a proporre i loro servizi di mediazione e conciliazione. Dopo la prima scadenza, fissata al 15/9/2012, le successive domande di iscrizione all'Albo possono essere presentate entro l'anno successivo (es. 15/9/2013, 15/9/2014, e così via).

Art.3

Gli Organismi interessati, entro le scadenze citate al precedente articolo, dovranno far pervenire per iscritto all'IACP della Provincia di Trapani, Servizio Legale, Via Virgilio n.15, Trapani o per via mail da indirizzare ad ufficioilegale@iacptrapani.it, una comunicazione a firma del legale rappresentante di disponibilità ad essere inseriti nell'Albo in argomento e dovranno dichiarare:

- a) denominazione, sede ed estremi dell'accreditamento presso il Ministero della Giustizia;
- b) riduzione in percentuale rispetto alle tariffe ufficiali che sono disposti a riconoscere all'IACP;
- c) eventuali altri vantaggi, di natura economica e/o organizzativa, che intendano riconoscere all'IACP (es. disponibilità locale prossimo alla sede istituzionale dell'Ente, possibilità di pagamento non anticipato delle spese, etc.).

Dovranno altresì allegare copia del Regolamento, del Tariffario e l'elenco dei Mediatori.

Art.4

In particolari casi e in presenza di circostanze debitamente motivate dall'Ufficio Legale, l'IACP potrà comunque avvalersi, a propria insindacabile valutazione, di altri Organismi parimenti accreditati se pur non iscritti nell'Albo di cui al presente Regolamento.

Art.5

La copertura delle spese dei procedimenti di mediazione avverrà di volta in volta in sede di deliberazione di autorizzazione alle liti e/o con ricorso alle spese di Economato.

Art.6

E' affidato all'Ufficio Legale dell'Ente il compito di coordinare le fasi organizzative dei rapporti con gli Organismi iscritti all'Albo, sia sotto il profilo del materiale esercizio delle procedure di conciliazione, sia sotto quello della formalizzazione, qualora ritenuto necessario dalle parti, di un eventuale protocollo di intesa nel rispetto dei criteri anzi descritti.